



**CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LA SPEZIA
ORDINANZA N°169/97**

Il Capo del Circondario Marittimo di La Spezia:

- Vista la Legge n°41 in data 17 febbraio 1982 recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
- Vista la Legge n°963 in data 14 luglio 1965 e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
- Visto il Decreto in data 10 aprile 1997 – disciplina della pesca dei mitili da parte dei pescatori sportivi;
- Sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima riunitasi in data 23 giugno 1997;
- Ritenuto opportuno disciplinare il prelievo da parte dei pescatori sportivi dei mitili nel rispetto della vigente normativa sanitaria.

ORDINA

- ARTICOLO 1.** Ai pescatori sportivi è consentito il prelievo di mitili (*Mitilus Galloprovincialis*) da effettuarsi senza l'ausilio degli attrezzi previsti dall'art.138 del Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n°963.
- ARTICOLO 2.** Il limite massimo di prelievo giornaliero è di 3 (tre) chilogrammi di mitili a persona e comunque devono avere una lunghezza non inferiore a 5 (cinque) centimetri.
- ARTICOLO 3.** Non è consentito il consumo umano diretto senza il preventivo controllo sanitario.
- ARTICOLO 4.** Il prelievo dei mitili dovrà essere effettuato nelle acque ricadenti in questo Compartimento Marittimo con assoluto divieto nelle rade, nei porti e negli impianti fissi.
- ARTICOLO 5.** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento i cui contravventori sono puniti ai sensi dell'art. 26 comma 1) della Legge n°963 del 14 luglio 1965.

ARTICOLO 6. La presente ordinanza entra in vigore immediatamente.

La Spezia, lì 28 giugno 1997

f.to
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Marco BRUSCO